



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **28 GEN. 2026** Protocollo N° **43347** Class: A.000.01.2 Prat. Fasc. Allegati N°

OGGETTO: Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 4/CR del 27/01/2026: "Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione del Veneto ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025. Proposta per il Consiglio regionale ai sensi della L. n. 199/2025, art. 1, comma 642."

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
VENEZIA

e, p.c.: Al Signor Direttore
dell'Area Risorse Finanziarie,
Strumentali, ICT ed Enti Locali
S E D E

La Giunta regionale ha approvato la deliberazione indicata in oggetto.

Si prega la S.V. di voler disporre l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio regionale, per il formale definitivo provvedimento di competenza ai sensi dell'art. 1, comma 642 della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.

Si evidenzia che lo schema di deliberazione è stato predisposto dalla Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e prevede che il provvedimento di competenza del Consiglio regionale sia trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. n. 199/2025.

Segreteria della Giunta regionale - tel. 041/2793646
e-mail: uff.delibere@regione.veneto.it

Segreteria della Giunta regionale
Direzione Attività istituzionali della Giunta regionale e Rapporti
Stato/Regioni

Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia – Tel. 041/2793646
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Inoltre la Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede che il provvedimento sia trasmesso alla stessa.

La trasmissione, a cura del Consiglio regionale, dovrà avvenire **entro il 28 febbraio 2026**, pena l'impossibilità da parte della Regione di estinguere le anticipazioni di liquidità e di applicare al bilancio di previsione il risultato di amministrazione determinato secondo i nuovi limiti.

Il testo in formato digitale è trasmesso all'indirizzo uatt@consiglioveneto.it.

Cordiali saluti.



d'ordine del Presidente
Il Segretario della Giunta regionale
Stefania Zattarin

Segreteria della Giunta regionale - tel. 041/2793646
e-mail: uff.delibere@regione.veneto.it

Segreteria della Giunta regionale
**Direzione Attività istituzionali della Giunta regionale e Rapporti
Stato/Regioni**

Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia – Tel. 041/2793646
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
XII legislatura

Proposta n. 63 / 2026

PUNTO 12 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 27/01/2026

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4 / CR del 27/01/2026

OGGETTO:

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione del Veneto ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025. Proposta per il Consiglio regionale ai sensi della L. n. 199/2025, art. 1, comma 642.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Alberto Stefani	Assente
Vicepresidente	Lucas Pavanetto	Presente
Assessori	Massimo Bitonci	Presente
	Dario Bond	Presente
	Gino Gerosa	Presente
	Filippo Giacinti	Presente
	Valeria Mantovan	Assente
	Paola Roma	Presente
	Diego Ruzza	Presente
	Elisa Venturini	Presente
	Marco Zecchinato	Presente
	Stefania Zattarin	
Segretario verbalizzante		

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

FILIPPO GIACINTI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, ICT ED ENTI LOCALI

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione del Veneto ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025. Proposta per il Consiglio regionale ai sensi della L. n. 199/2025, art. 1, comma 642.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con l’articolo 3 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, lo Stato è stato autorizzato ad effettuare Anticipazioni di Liquidità alle Regioni al fine di favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Per l’erogazione dell’anticipazione era prevista la presentazione, da parte delle Regioni, di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, e la sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Regione, nel quale erano definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a 30 anni.

La Regione del Veneto ha quindi sottoscritto, nel 2013 e nel 2014, due contratti di anticipazioni di liquidità a tasso fisso con il MEF ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera c) del D.L. n. 35/2013, rinegoziando successivamente il primo nell’anno 2022, ai sensi dell’art. 1, commi 597-601 della L. n. 234/2021. Al 31.12.2025 l’ammontare residuo di oneri a carico della Regione del Veneto, che risulta da corrispondere al MEF, è di circa euro 1,3 miliardi (Tab. 1) così articolati nel periodo 2026-2051:

Tab. 1- Regione del Veneto: oneri per la restituzione delle Anticipazioni di Liquidità, da corrispondere al MEF nel periodo 2026-2051 e oggetto di cancellazione ai sensi dell'art. 1, comma 638 della L. n. 199/2025

Anno	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale
2026	43.038.238,79	17.433.366,50	60.471.605,30
2027	43.699.381,80	16.772.223,51	60.471.605,31
2028	44.370.736,57	16.100.868,73	60.471.605,31
2029	45.052.461,72	15.419.143,59	60.471.605,31
2030	45.744.718,32	14.726.886,99	60.471.605,31
2031	46.447.669,95	14.023.935,34	60.471.605,30
2032	47.161.482,78	13.310.122,52	60.471.605,31
2033	47.886.325,53	12.585.279,78	60.471.605,31
2034	48.622.369,59	11.849.235,72	60.471.605,31
2035	49.369.789,00	11.101.816,30	60.471.605,30
2036	50.128.760,55	10.342.844,76	60.471.605,31
2037	50.899.463,76	9.572.141,54	60.471.605,30
2038	51.682.080,99	8.789.524,31	60.471.605,30
2039	52.476.797,43	7.994.807,87	60.471.605,30



2040	53.283.801,15	7.187.804,15	60.471.605,30
2041	54.103.283,20	6.368.322,11	60.471.605,31
2042	54.935.437,57	5.536.167,74	60.471.605,31
2043	55.780.461,31	4.691.143,99	60.471.605,30
2044	56.638.554,56	3.833.050,74	60.471.605,31
2045	24.048.547,60	2.961.684,73	27.010.232,33
2046	24.450.879,80	2.559.352,53	27.010.232,33
2047	24.859.943,02	2.150.289,31	27.010.232,33
2048	25.275.849,86	1.734.382,47	27.010.232,33
2049	25.698.714,83	1.311.517,50	27.010.232,33
2050	26.128.654,33	881.578,00	27.010.232,33
2051	26.565.786,72	444.445,61	27.010.232,33
Totale	1.118.350.190,73	219.681.936,33	1.338.032.127,00

Nel corso del 2025, nell’ambito delle interlocuzioni con il Governo in merito alla consistenza dei contributi assicurati dalle Regioni ai saldi di finanza pubblica, è stata avanzata da queste ultime la proposta di poter addivenire ad una norma per l’estinzione delle anticipazioni di liquidità. La proposta delle Regioni ha trovato l’accoglimento del Governo con l’approvazione dell’art. 1, commi 638-643 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio dello Stato 2026).

Il comma 638 cancella, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la restituzione degli oneri delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità, determinando il mancato incasso, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti delle Regioni.

A compensazione degli effetti negativi di cui al comma 638, il comma 640 prevede il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, in ciascun anno dal 2026 al 2051, da parte delle Regioni, di un corrispondente contributo.

Le Regioni devono versare gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna Regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

La presenza del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL) nei bilanci delle Regioni, come componente riduttiva del risultato di amministrazione volta ad evitare l’utilizzo per nuove spese delle anticipazioni ricevute, ha rappresentato via via negli anni una importante limitazione all’applicazione dell’avanzo al bilancio di previsione. La cancellazione del FAL produce per le Regioni un miglioramento del risultato di amministrazione e, potenzialmente, un allargamento delle capacità di spendere tale avanzo.

Lo Stato, per evitare i riflessi negativi sui saldi di bilancio della PA, rispetto alla situazione attuale, che si sarebbero determinati dall’allargamento di spesa sopra citato, ha condiviso con le Regioni, e inserito nell’art. 1, comma 639 della L. n.199/2025, una limitazione all’utilizzo futuro dei margini di spesa finanziabili con l’avanzo.

In applicazione del suddetto comma, con nota prot. n. 0262/C2FIN del 15 gennaio 2026 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato la richiesta alle Regioni di impegnarsi, con apposita deliberazione del Consiglio regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all’importo determinato ai sensi del comma 642 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025.



La norma ha interessato tutte le Regioni, ad eccezione delle Regioni Lombardia e Marche che non avevano contratto le anticipazioni di liquidità. Le Regioni conseguono, con la cancellazione delle stesse, una migliore rappresentazione del risultato di amministrazione e un ampliamento, pur limitato, dei suoi margini di spendibilità, quest'ultimo variamente graduato in relazione alle diverse situazioni contabili regionali di partenza. In particolare il gruppo di Regioni comprendente Veneto, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana beneficia, oltre che della spendibilità registrata con il rendiconto 2024, anche di un margine ulteriore complessivo di euro 160 milioni per ciascun anno del periodo 2026-2030.

La Regione del Veneto, nello specifico, può applicare al bilancio di previsione:

- 1) per ciascun anno dal 2026 al 2030, un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato dall'art. 1, commi 897 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come determinato con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2024 (pari ad euro 109.658.056,16), incrementato degli importi indicati nell'Allegato VIII alla L. n. 199/2025 (pari per il Veneto ad euro 53.380.000,00), per un totale annuo di euro 163.038.056,16;
- 2) per ciascun anno dal 2031 al 2051, un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato dall'art. 1, commi 897 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pari ad euro 109.658.056,16).

Anche il Veneto quindi consegue, rispetto alla situazione previgente, un beneficio in termini di avanzo potenzialmente spendibile.

Dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di auto-coordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'Allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'Allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso.

Si riportano in tabella gli incrementi all'utilizzo annuale dell'Avanzo previsti dal suddetto Allegato VIII:

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	39.720.000,00
Veneto	53.380.000,00
Emilia Romagna	20.620.000,00
Lazio	39.320.000,00
Toscana	6.960.000,00
Totale	160.000.000,00

Le Regioni che non rispettano i limiti di applicazione dell'avanzo previsti sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna Regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

La congruità e la convenienza dell'operazione sono state valutate positivamente dall'Area Risorse Finanziarie con i seguenti benefici:

- una migliore rappresentazione del risultato di amministrazione;
- un ampliamento, pur limitato, dei margini di spendibilità del risultato di amministrazione: il gruppo di Regioni comprendente Veneto, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana beneficia, oltre che della spendibilità registrata con il rendiconto 2024, anche di un margine ulteriore complessivo di 160 milioni per ciascun anno del periodo 2026-2030.



Si propone pertanto di sottoporre al Consiglio regionale la proposta di deliberazione contenuta nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge.

La deliberazione dovrà poi essere trasmessa, a cura del Consiglio regionale, al Ministero dell'economia e delle finanze entro la data del 28 febbraio 2026.

Si incarica quindi la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione di competenza ai sensi del comma 642 dell'art. 1 della Legge n. 199/2025.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n.1 "Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto" e sue successive modificazioni;"

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 "Bilancio di previsione 2025-2027";

VISTA la Legge regionale 7 ottobre 2025, n. 25 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026";

VISTA la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

DELIBERA



1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 1, commi 638-643 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, in merito all'estinzione delle Anticipazioni di Liquidità alle Regioni al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e del conseguente invito alle Regioni formulato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di impegnarsi, con apposita deliberazione del Consiglio regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all'importo determinato ai sensi del comma 642 del medesimo art.1;
3. di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale la proposta di deliberazione consiliare, concernente "Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione del Veneto ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025", di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione di competenza ai sensi del comma 642 dell'art. 1 della Legge n. 199/2025.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -





OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare, concernente: “Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione del Veneto ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all’importo determinato ai sensi del comma 642 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025.”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i.;
- VISTO il regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale”;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione” e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 “Bilancio di previsione 2025-2027”;
- VISTA la legge regionale 7 ottobre 2025, n. 25 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;
- VISTI in particolare, i commi da 638 a 643 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, concernenti le disposizioni relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni, ai sensi dei quali:
“638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma



1c8d3631



638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.

640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

641. Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

642. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;

2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;

c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;

2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;

2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla



1c8d3631



- lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;*
- 3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;*
- e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;*
- f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.*
- 643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.*
- 644. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell'anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell'anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell'anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell'anno 2029, a 160 milioni di euro nell'anno 2030, a 119 milioni di euro nell'anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell'anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell'anno 2034.”;*

- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, al fine di consentire l'operatività delle disposizioni contenute nell'ambito del medesimo comma nonché del comma 638 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, ciascuna Regione beneficiaria delle misure ivi previste, a seguito di richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si impegna, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ovvero dell'Assemblea regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;
- CONSIDERATO** che la deliberazione approvata dal Consiglio regionale ovvero dall'Assemblea regionale deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze entro la data del 28 febbraio 2026;
- VISTA** la nota prot. n. 0262/C2FIN del 15 gennaio 2026, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure di cui ai commi 638 e 639 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, richiede a ciascuna Regione beneficiaria delle misure predette di impegnarsi, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ovvero dell'Assemblea regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;
- CONSIDERATO** che, ai sensi della lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025 e fermo restando quanto ulteriormente stabilito per le regioni di cui alle lettere b), c) e d), il risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione è pari



1c8d3631



all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

- a) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la Regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E);
- b) al risultato di amministrazione di lettera A), al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E) è positivo o pari a 0;

CONSIDERATO che, per la Regione del Veneto, il limite del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione è determinato ai sensi della lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025 nonché sulla base delle disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, come di seguito indicato:

- a) dal 2026 al 2030, per un importo non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII alla medesima legge;
- b) dal 2031 al 2051, per un importo non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;

DATO ATTO che, per la Regione del Veneto, l'importo relativo al risultato di amministrazione determinato sulla base dei risultati di cui alla legge regionale 25 luglio 2025, n. 11 *“Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024”*, è pari a euro 109.658.056,16, costituendo, quindi, il limite del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione ai sensi della lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;

VISTO l'allegato VIII di cui al comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, concernente la tabella relativa all'utilizzo annuale dell'avanzo per gli anni dal 2026 al 2030 di seguita riportata:

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	39.720.000,00
Veneto	53.380.000,00
Emilia Romagna	20.620.000,00
Lazio	39.320.000,00
Toscana	6.960.000,00
Totale	160.000.000,00

CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra rappresentato, per la Regione del Veneto il risultato di amministrazione da applicare al bilancio di previsione è pari, rispettivamente:

- a) a complessivi euro 163.038.056,16, per gli anni dal 2026 al 2030, di cui euro 109.658.056,16, quale limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025 ed euro 53.380.000,00, quale incremento stabilito ai sensi dell'allegato VIII alla legge n. 199/2025;
- b) a complessivi euro 109.658.056,16, per gli anni dal 2031 al 2051, quale limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;



1c8d3631



- CONSIDERATO** che, ai sensi della citata lettera e) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, per gli anni dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto, possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII di cui al medesimo comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro, fermo restando che, entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto complessivo da applicare per l'esercizio in corso;
- CONSIDERATO** che, qualora si verificasse la fattispecie di cui alla lettera e) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, con deliberazione del Consiglio regionale si provvederà ad aggiornare l'impegno della Regione del Veneto ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore a quanto stabilito nell'ambito del medesimo comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, nella misura dell'importo eventualmente modificato;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del Veneto che ha adottato e sottoposto all'esame del Consiglio regionale l'impegno della Regione del Veneto ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;
- DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale,

D E L I B E R A

1. in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, di assumere l'impegno da parte della Regione del Veneto, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore:
 - a) dal 2026 al 2030, a complessivi euro 163.038.056,16, di cui euro 109.658.056,16, quale limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025 ed euro 53.380.000,00, quale incremento stabilito ai sensi dell'allegato VIII alla legge n. 199/2025;
 - b) dal 2031 al 2051, a complessivi euro 109.658.056,16, quale limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025.
2. di prendere atto che il mancato rispetto degli impegni assunti con la presente deliberazione comporta l'applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025.
3. di trasmettere, entro il 28 febbraio 2026, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della legge n.199/2025.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione del Veneto.



1c8d3631



